

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00201/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2018, proposto da:

Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus e Lega Nazionale per la Difesa del Cane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Pezone e Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valentina Stefutti in Roma, viale Aurelio Saffi 20;

***contro***

Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Massacesi e Nicoletta Bugalla, con domicilio eletto in Torino, c.so Inghilterra n. 7;

***nei confronti***

Comprensorio Alpino Torino 3 (Ca To3), Ambito Territoriale Caccia - Torino 4 (Atc To 4), non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- del Decreto del Consigliere Delegato 22 dicembre 2017 n. 33571 recante

“Approvazione del programma di contenimento del cinghiale sul territorio della Città Metropolitana di Torino. Anno 2018”, nonché dell'allegato “Programma per il contenimento dei cinghiali, Anno 2018, in attuazione della LR 27 gennaio 2000 n.9”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Torino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'art. 19 comma 2 della L. 11 febbraio 1992 n. 157, nel prevedere che il controllo delle specie di fauna selvatica deve essere praticato “*di norma*” mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA), non prevede un obbligo assoluto di esperire tali metodi prima di procedere con i piani di abbattimento, bensì un obbligo tendenziale, derogabile in presenza di circostanze eccezionali, che vanno però evidenziate in modo adeguato nella motivazione del provvedimento che autorizza i piani di abbattimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016 n. 1333);

Considerato che, pertanto, nel caso di specie, più che un problema di legittimità costituzionale della normativa regionale di settore ex art. 117 comma 2 lett. s) Cost., per asserita contrarietà con i principi fondamentali posti dalla citata legge statale “quadro” 11.02.1992 n. 157, sembra porsi un problema di motivazione del

provvedimento impugnato, dalla quale non sembrano emergere con evidenza, se non in modo estremamente succinto e generico, le ragioni di carattere eccezionale che giustificano nel caso di specie la deroga all'obbligo del previo esperimento dei metodi ecologici di contenimento della specie faunistica, né potendo la motivazione del provvedimento impugnato ritenersi integrata dalle ben più ampie considerazioni svolte in giudizio dalla difesa dell'Amministrazione, venendo in considerazione un provvedimento dal contenuto non vincolato ma prettamente discrezionale;

Ritenuto pertanto che, in accoglimento della domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, il provvedimento impugnato debba essere sospeso ai soli fini di un sollecito riesame da parte dell'Amministrazione resistente nei sensi sopra precisati, nei tempi che questa riterrà più opportuni in relazione agli interessi pubblici tutelati, tenendo conto eventualmente anche del contenuto del parere che l'ISPRA dovesse rendere nelle more del procedimento in risposta alla richiesta formulata dagli uffici con nota del 13 marzo 2018;

Considerato, quanto al secondo profilo di censura formulato dalle associazioni ricorrenti (relativo all'inclusione di cacciatori specificamente autorizzati tra i soggetti preposti alle operazioni di controllo e di contenimento dei cinghiali) che la questione di legittimità costituzionale formulata dalla parte ricorrente dovrà essere approfondita nella sede di merito, tenendo conto dei precedenti giurisprudenziali richiamati in ricorso, ma, nel contempo, anche dell'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale proposta dalla difesa dell'Amministrazione con riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale e al diverso quadro ordinamentale venutosi a creare a seguito delle recenti riforme legislative che hanno inciso sugli enti provinciali e sulle relative dotazioni di personale e finanziarie;

Considerato, in relazione a questo secondo profilo di censura, che allo stato non sussistono adeguati presupposti di *periculum in mora* per accogliere la domanda cautelare, tenuto conto che l'abbattimento dei cinghiali potrebbe comunque essere compiuto dagli ulteriori soggetti previsti dalla normativa statale e regionale;

Ritenuta infine l'opportunità, in relazione alla rilevanza dei contrapposti interessi delle parti, di fissare nel più breve tempo possibile la discussione del merito del presente ricorso, compatibilmente con i carichi del Tribunale e con i minimi spazi ancora disponibili nei prossimi ruoli di udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), accoglie in parte la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato nei sensi, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione.

Fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica del 10 luglio 2018.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ariberto Sabino Limongelli**

**IL PRESIDENTE**

**Carlo Testori**

**IL SEGRETARIO**